


Arezzo, 25 agosto 2016



Oggetto : Atto di Indirizzo in merito al censimento, bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti amianto

VISTO:

* La Legge n. 257 del 27 marzo 1992 : *“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”*

* La Legge n. 93, art. 20 del 23 marzo 2001 : *“Censimento dell'amianto e interventi di bonifica”*

* Il Decreto Ministeriale n. 468 art. 5 del 18 settembre 2001 : *“Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”*

* Il Decreto n. 101 del 18 marzo 2003 : *“Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”*

* L'art. 56 Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 : *“Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto”*

* La Legge Regionale Toscana n. 51/2013 : *“Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative”*

* La Deliberazione n. 130 del 16 febbraio 2015 : Approvazione documento *“Azioni propedeutiche alla elaborazione del Piano Regionale di Tutela dall'amianto ai sensi dell'art. 2 della L. R. 51/2013”*

PREMESSO CHE:

• le fibre di amianto sono classificate come cancerogeni certi dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). (vedi allegato pagina 15di28)

- la dispersione di fibre da MCA è connessa alla perdita di compattezza del manufatto stesso e che ciò può costituire pericolo per la salute e per l'ambiente. (vedi allegato pagina 15di28)

- l'Associazione Italiana di Epidemiologia afferma che : “tutti i tipi di amianto sono fibrogenici e cancerogeni per l'uomo” - “Questo materiale è altamente tossico per inalazione” - “Diversi fattori determinano la modalità con cui l'esposizione ad amianto colpisce l'individuo esposto. La dose è importante – quante fibre di amianto ha inalato un individuo – come pure la durata”.

- il D.P.R. 1124/1965 e la tabella delle malattie (professionali) aggiornata con d.m. 9 aprile 2008 , riconoscono come causate dall'esposizione ad asbesto le seguenti patologie: a) Placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda - b) Mesotelioma pleurico - c) Mesotelioma pericardico - d) Mesotelioma peritoneale - e) Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo - f) Carcinoma polmonare - g) Asbestosi - h) Fibrosi polmonare.

- ISPO, l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, per conto della Regione Toscana, gestisce il C.o.r. (Centro operativo regionale) presso il quale sono istituiti: - il Registro Mortalità Regionale (RMR) - il COR dei mesoteliomi della Toscana (già Archivio Toscano dei Mesoteliomi Maligni) - il Registro Tumori della Regione Toscana.

CONSIDERATO CHE:

- Arpat, Asl, VVF e Protezione Civile hanno delineato le linee guida per la gestione degli eventi in emergenza che interessano manufatti in cemento amianto e le procedure da seguire sulla base delle medesime. (vedi allegato pagina 20di28)

- presso le ASL si istituisce il registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tali materiali. Anche l'Ente pubblico deve provvedere all'individuazione della presenza di amianto relativamente alle strutture di propria competenza e presentare l'autonotifica.

- ARPAT si occupa di rilevare le situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto, anche attraverso il completamento della mappatura dei siti interessati dalla presenza di amianto, sia di origine antropica che naturale.

- sono le Ditte private iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria I0/B) - oppure la ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti urbani (in caso gestisca anche questo tipo di servizio) che provvedono al servizio di raccolta, trasporto ed eliminazione di materiale tipo cemento amianto e si occupano delle procedure relative alla rimozione di manufatti in amianto entro i tempi tecnici necessari, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di rimozione di rifiuti pericolosi. (vedi allegato pagina 13di28)

RILEVATO CHE:

- in occasione dell'evento calamitoso dello scorso mercoledì 13 luglio 2016 alcune coperture, di edifici di proprietà sia Pubblica che Privata, anche di rilevanti dimensioni, site nel nostro Comune, hanno subito danneggiamenti e hanno inevitabilmente rilasciato in atmosfera frammenti polverizzati delle fibre contenenti amianto, nonché disperso nell'ambiente residui dei manufatti danneggiati.

- le linee guida a cura di Arpat - VV.F E Protezione Civile prevedono che qualora il soggetto responsabile non riesca o non voglia provvedere alla rimozione dei MCA, si ritiene che debba provvedere il Comune, e nel caso in cui le procedure ordinarie prevedano tempi lunghi per effettuare gli interventi necessari, si ravvisa l'opportunità che venga attivata la Protezione Civile. (vedi allegato pagina 2di28)

- Il comportamento standard, in accordo con quanto stabilito dal Piano Regionale Amianto della Regione Lombardia, è il seguente: una volta accertata la presenza dell'amianto è necessario stilare almeno un programma di controllo e manutenzione per prevenire il rilascio e la dispersione di fibre e, nel caso, intervenire per rimuovere o mettere in sicurezza.

- nella sentenza TAR TOSCANA, 6 dicembre 2012, n. 1973, in relazione "alle operazioni di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto derivanti dal crollo delle coperture di cemento - amianto dei

capannoni [...] di proprietà di un privato si dispone che: "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità reale...". "Per consolidata giurisprudenza la norma è interpretata nel senso che il potere del Sindaco di adottare le ordinanze (ex art. 50 comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) è subordinato all'eccezionalità ed imprevedibilità della situazione, a cui non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento e ad una situazione di pericolo effettivo.."

• all'art. 56 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, in relazione alla bonifica di manufatti in cemento - amianto su proprietà pubblica, si stabilisce che : "Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"

TUTTO CIO' PREMESSO

si impegna il Sindaco e la Giunta affinché:

- provveda ad emanare un'ordinanza di immediata bonifica e rimozione di tutti i manufatti in cemento e amianto degli edifici e fabbricati privati interessati dagli eventi del Luglio scorso e la loro messa in sicurezza per procedere allo smaltimento, dando precedenza alla zona di via Malpighi che necessita di un intervento immediato e per cui chiediamo conto se sia stata seguita la procedura descritta in allegato.(vedi allegato pagina 2di28)

- si adoperi al rilevamento ed alla mappatura dei siti comunali interessati dalla presenza di Amianto nonché all'autonotifica dei medesimi presso ASL.

- provveda ad individuare una o più ditte da incaricare per la messa in sicurezza e successiva bonifica dei manufatti in cemento/amianto. Esse dovranno essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria

10/B. (vedi allegato pagina 13 di 28)


- si faccia carico di sollecitare la Regione Toscana e gli altri enti responsabili al fine di predisporre ed attivare il Piano Regionale di Tutela dall'Amianto istituito con l'art. 2 della L. R. 51 del 2013.

- si faccia carico di acquisire i dati presso il C.o.r Toscana e di divulgare i risultati relativi all'incidenza tumorale sul territorio aretino, ivi compresi quei casi Asbesto correlabili.

- attivi le necessarie procedure al fine di accedere al "Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto" istituito presso il Ministero dell'Ambiente.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Arezzo

Massimo Ricci



ALLEGATO : Documento Arpat pagine 2-13-15-20 di 28